

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000681 22.05.2018
N° DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

OGGETTO:

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI AM TRUST EUROPE
LIMITED N. ITOMM1301739 – ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAI SIGG.
B.S. E N.T., SINISTRO N. 2016/ABA/375/ DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attivazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Considerato che per il periodo 30.09.2013 – 31.03.2016, era operante una copertura dei rischi derivanti da RCT/RCO, in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa, con la Compagnia di Assicurazioni Am Trust Europe Limited di Nottingham, giusta polizza n. ITOMM1301739, la quale prevede che la garanzia opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della "Self Insured Retention (SIR)" di Euro 250.000,00 ad esclusione di quelli relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale importo direttamente gestiti dall'Azienda;

Richiamata la deliberazione della ex A.O. di Busto Arsizio n. 526 del 4.6.2014 con la quale è stata disposta la costituzione in giudizio nel Ricorso avanti il Tribunale

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

di Busto Arsizio promosso dai sigg. B.S. e N.T. in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sui minori N.S., N.S. e N.B., per l'accertamento tecnico preventivo delle condizioni della minore N.B. in relazione ai danni subiti in esito ad assistenza sanitaria ricevuta in data 13.7.2009 presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Busto Arsizio, dando atto della quantificazione del danno nell'ambito della SIR contrattuale da parte della compagnia assicurativa;

Richiamata altresì la deliberazione n. 1334 del 23.12.2016 di costituzione nel giudizio RG n. 6692/2016, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dai sigg. B.S. e N.T. in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sui minori N.S., N.S. e N.B., per il risarcimento dei danni subiti in esito all'assistenza sanitaria ricevuta dalla minore N.B. in data 13.7.2009 presso l'U.O. di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Busto Arsizio, dando atto che la gestione del sinistro è stata presa in carico dalla Compagnia Assicurativa Am Trust Limited nell'ambito della polizza di cui sopra, in quanto di valore superiore alla SIR;

Considerato che con la suddetta deliberazione si è preso atto altresì della designazione dell'Avv. Isabella Stella con studio in Gallarate, quale legale designato dalla compagnia assicurativa per la difesa dell'Ente, con oneri a carico della compagnia medesima;

Vista la prima istanza di mediazione in relazione al sinistro in oggetto, depositata in data 23.1.2017 dai sigg. B.S. e N.T. avanti l'Organismo di Conciliazione Forense di Busto Arsizio, alla quale l'ASST della Valle Olona ha aderito, con mandato di rappresentanza all'Avv. Isabella Stella – legale designato dalla Compagnia Assicurativa, conclusasi con esito negativo;

Vista la successiva istanza di mediazione in relazione al medesimo sinistro, depositata in data 10.4.2017 dai sigg. B.S. e N.T. in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sui minori N.S., N.S. e N.B. avanti l'Organismo di Conciliazione Forense di Busto Arsizio, alla quale l'ASST della Valle Olona ha aderito, con mandato di rappresentanza all'Avv. Isabella Stella – legale designato dalla Compagnia Assicurativa, conclusasi anch'essa con esito negativo;

Vista la sentenza n. 1412 del 27.9.2017 emessa nel suddetto giudizio RG n. 6692/2016, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato la domanda attorea, condannando controparte a rimborsare a favore dell'ASST le spese e competenze del giudizio, liquidate in € 2.600,00 oltre spese, IVA e cpa;

Vista la nota prot. n. 53191 del 21.11.2017 con la quale la compagnia assicurativa Amtrust Europe Limited ha comunicato la disponibilità transattiva di controparte a rinunciare all'appello della sentenza di cui sopra a fronte della rinuncia

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

da parte dell'Azienda al recupero delle spese di lite, che – ai sensi di polizza – sono a carico della Compagnia;

Vista la nota prot. n. 58930 del 22.12.2017 con la quale l'Azienda – tenuto conto delle condizioni di polizza - ha comunicato il nulla osta alla proposta transattiva formulata dalla compagnia nei termini sopra indicati;

Visto infine l'atto di transazione trasmesso dall'Avv. Isabella Stella con nota prot. n. 19608 del 20.4.2018 – sottoscritto da controparte, che prevede l'impegno da parte dei sigg. B.S. e N.T. in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sui minori N.S., N.S. e N.B. a rinunciare all'appello della sentenza n. 1412/2017 del Tribunale di Busto Arsizio, dando atto di aver corrisposto l'imposta di registro e da parte dell'ASST della Valle Olona la rinuncia alle spese legali liquidate in suo favore;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 21.5.2018, registrata al progressivo n. 775 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere, per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1° - per le motivazioni riportate in premessa che qui si approvano, di prendere atto della sentenza n. 1412 del 27.9.2017 emessa nel giudizio RG n. 6692/2016, con la quale il Giudice ha rigettato la domanda attorea, condannando controparte a rimborsare a favore dell'ASST le spese e competenze del giudizio, liquidate in € 2.600,00 oltre spese IVA e cpa;


2° - di rinunciare – tenuto conto delle condizioni di polizza - alle spese di lite liquidate in favore dell'ASST della Valle Olona con la sentenza di cui al precedente punto 1) a fronte della rinuncia di controparte ad appellare la sentenza medesima, alle condizioni di cui all'atto di transazione esplicitato in premessa;

3° - di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per l'Ente per le spese di giudizio di cui al precedente punto 1), in quanto a carico della compagnia assicurativa;


AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)


IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Enzo Brusini)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

COPIA IN PUBBLICAZIONE